



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO SALERNO V OGLIARA  
VIA OGLIARA 84135 - SALERNO

☎ 089281281 fax 089282907 SAIC81800L C.F. 95000180653

web [www.comprendivogliara.edu.it](http://www.comprendivogliara.edu.it) mail [saic81800l@istruzione.it](mailto:saic81800l@istruzione.it) [saic81800l@pec.istruzione.it](mailto:saic81800l@pec.istruzione.it)

Codice Univoco Ufficio UF1385

Ai docenti  
Al personale ATA  
Ai genitori  
Al SITO WEB  
Agli ATTI

### **OGGETTO: oltraggio al pubblico ufficiale**

Alla luce di spiacevoli segnalazioni pervenute alla Scrivente da parte del personale scolastico, occorre precisare quanto segue:

**L'oltraggio al pubblico ufficiale è un delitto previsto dal nostro codice penale (articolo 341 bis)** che si realizza quando un soggetto in luogo pubblico o aperto al pubblico, e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale, mentre compie un atto d'ufficio ed a causa, o nell'esercizio, delle sue funzioni. Questo significa che se si offende un pubblico ufficiale, mentre sta svolgendo il proprio lavoro, si commette il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Le offese ai pubblici soggetti, nell'esercizio o a causa della loro funzione, rappresentano offese alla pubblica amministrazione che lo Stato tutela; l'offesa punibile è quella che lede sia l'onore che il prestigio del pubblico ufficiale. Mentre l'onore riguarda genericamente la persona fisica in sé ed i suoi valori, la nozione di prestigio concerne la qualità ed il ruolo di pubblico ufficiale. Affinchè si configuri il reato, gli elementi dell'onore e del prestigio devono essere lesi congiuntamente (e non più disgiuntamente come era un tempo).

Per luogo pubblico si intende il luogo a cui tutti possono accedere liberamente, ad esempio la strada, la piazza; per luogo aperto al pubblico si intende invece, quello nel quale l'accesso è possibile solo dopo l'espletamento di particolari formalità.

Agli effetti della legge penale, i pubblici ufficiali sono coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e della manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi attraverso i poteri autoritativi o certificativi; la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione ovvero coloro che hanno poteri decisionali o di certificazione. Può essere considerato pubblico ufficiale anche chi concorre in modo

sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che però non possono essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche. Sia un pubblico dipendente che un semplice privato possono formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della pubblica amministrazione.

### **Professori e personale ATA**

Gli insegnanti sono a tutti gli effetti (e senza dubbio) **pubblici ufficiali**. Il loro compito non si limita, inoltre, allo svolgimento delle lezioni ma si estende anche all'attività preparatoria e agli incontri con i genitori degli alunni; il registro dell'insegnante è un atto pubblico.

Diverso è il discorso per **il personale ATA**; infatti, la giurisprudenza inquadra la figura del **personale ATA** ad un livello inferiore rispetto a quello del **pubblico ufficiale**, tuttavia, in alcuni casi gli riconosce analoghe tutele. Ciò dipende dal fatto che **il personale ATA** (collaboratori scolastici) riveste numerosi ruoli. Può essere considerato incaricato di pubblico servizio-Corte d'Appello Perugia, 29/07/2011- (seppure non pubblico ufficiale) quando svolge funzioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, custodia dei locali ed attività non meramente manuali (che implicano conoscenze e applicazione della relativa normativa scolastica), funzioni collaborative, complementari ed integrative alle funzioni pubbliche appartenenti ai capi d'istituto ed agli insegnanti. Per tali ragioni, si configura **oltraggio a pubblico ufficiale** quando si arreca un'offesa ai docenti, ma non anche se si offende **il personale ATA**. In caso di offesa al **personale ATA si integrerà l'ingiuria** (illecito ormai depenalizzato ma per il quale è possibile esercitare l'azione civile finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno).

Si invitano i responsabili di plesso ad affiggere la presente circolare all'ingresso di ogni plesso.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Ida LENZA  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, co. 2, DL.vo39/1993)